



LEGGE 4 marzo 1952, N. 6.

Provvedimenti in materia di tasse sugli autoveicoli.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella sua tornata del 4 marzo 1952:

Art. 1.

Le tariffe di cui alle tabelle A, AA e B allegate alla legge 27 gennaio 1949, n. 8, e la tariffa di cui alla tabella C allegata alla legge 29 gennaio 1948, n. 3, relative alle tasse di circolazione sugli autoveicoli, sono sostituite dalle tariffe A, AA, B e C allegate alla presente legge.

Art. 2.

Rimane in vigore ogni altra disposizione in materia di tasse di circolazione non incompatibile con quelle della presente legge.

Le norme contenute nell'articolo precedente si applicano con effetto dal 1° aprile 1952.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 marzo 1952 (1651 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Domenico Forcellini - Giovanni Terenzi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini

TARIFFA A.

Tasse annue di circolazione
sui motocicli e sulle motocarrozette
Motocicli

Potenza in C.V. Tassa annua

fino a 3 L. 2.000

da oltre 3 fino a 6 " 2.800

oltre 6 " 3.800

Motocarrozette

fino a tre " 2.500

da oltre 3 fino a 6 " 3.200

oltre 6 " 4.000

TARIFFA AA.

Velocipedi con motore ausiliario

Cilindrata Tassa annua

fino a 50 cm³. L. 600

Motocicli leggeri

Cilindrata Tassa annua

oltre 50 cm³. e fino a 125 cm³. L. 1.500

TARIFFA B.

Tasse annue di circolazione per autovetture

adibite al trasporto di persone

Potenza in C.V. Tassa annua

fino a 10 L. 3.500

" 11 " 5.000

" 12 " 6.000

" 13 " 7.100

" 14 " 9.000

" 15 " 10.500

" 16 " 12.000

" 17 " 13.500

" 18 " 15.000

" 19 " 16.000

" 20 " 18.000

" 21 " 19.500

" 22 " 21.000

" 23 " 22.500

" 24 " 24.000

" 25 " 25.500

" 26 " 27.000

" 27 " 28.500

" 28 " 30.000

" 29 " 31.500

" 30 " 33.000

" 31 " 34.500

" 32 " 36.000

" 33 " 37.500

" 34 " 39.500

" 35 " 41.500

" 36 " 43.500

" 37 " 45.500

" 38 " 47.500

" 39 " 49.500

" 40 " 51.500

" 41 " 53.500

" 42 " 55.500

" 43 " 57.500

" 44 " 59.500

" 45 " 61.500

N.B. Per le autovetture di potenza superiore ai 45 C.V. si applica la tassa corrispondente ai C.V. 45 aumentata di L. 2.500 (duemilacinquecento) per ogni C.V. in piu' dei 45.

Alla tassa riportata nella presente tabella si applicano le seguenti riduzioni:

Per le autovetture adibite a servizio pubblico da piazza e da noleggio di rimessa riduzione del 50% (cinquanta per cento).

Per gli autobus adibiti al trasporto di persone per servizio pubblico su linea regolare riduzione ad 1/6 (un sesto).

TARIFFA C.

Tassa annua di circolazione degli autocarri,

motocarri, motofurgoncini, rimorchi

e motofurgoncini leggeri

- tabella pag. 1 B.U. n. 1 /1952 -

N.B. - Per i motofurgoncini leggeri la tassa annua è di L. 2.000.